

Leggi e regolamenti regionali

Atto: LEGGE REGIONALE 24 settembre 2012, n. 28

Titolo: Modifiche alla legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del servizio sanitario regionale" e alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"

Pubblicazione: ([B.U. 04 ottobre 2012, n. 96](#)).

Stato: Vigente

Tema: [SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'](#)

Settore: [SANITA'](#)

Materia: [Disposizioni generali](#)

Sommario

[Art. 1 \(Modifiche all'articolo 31 della l.r. 26/1996\)](#)

[Art. 2 \(Modifica all'articolo 14 della l.r. 13/2003\)](#)

[Art. 3 \(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 13/2003\)](#)

[Art. 4 \(Modifica all'articolo 19 della l.r. 13/2003\)](#)

[Art. 5 \(Disposizioni transitorie e finali\)](#)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 31 della l.r. 26/1996)

1.

2.

Nota relativa all'articolo 1

Il comma 1 sostituisce il [comma 1 dell'art. 31, l.r. 17 luglio 1996, n. 26](#).

Il comma 2 aggiunge i commi 5 bis, 5 ter e 5 quater all'[art. 31, l.r. 17 luglio 1996, n. 26](#).

Art. 2

(Modifica all'articolo 14 della l.r. 13/2003)

1.

Nota relativa all'articolo 2

Il comma 1 aggiunge il comma 3 bis all'[art. 14, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).

Art. 3

(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 13/2003)

1.

2.

Nota relativa all'articolo 3

Il comma 1 sostituisce il [comma 1 dell'art. 15, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).

Il comma 2 sostituisce il [comma 1 bis dell'art. 15, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).

Art. 4

(Modifica all'articolo 19 della l.r. 13/2003)

1.

Nota relativa all'articolo 4

Il comma 1 sostituisce l'[art. 19, l.r. 20 giugno 2003, n. 13](#).

Art. 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima attuazione della presente legge si applicano in materia di piani di area vasta geograficamente intesa le disposizioni previste dal piano socio-sanitario regionale vigente, fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.

2. I piani di area vasta geograficamente intesa indicati al comma 1 sono attuati, fino all'adozione del nuovo piano socio-sanitario regionale

2014/2016, mediante programmi annuali.

3. I programmi annuali di cui al comma 2 sono adottati dalla Giunta regionale previo parere obbligatorio della competente commissione assembleare, da adottarsi entro venti giorni dall'assegnazione, su proposta del Direttore del Dipartimento per la salute e per i servizi sociali, sentiti i Direttori degli enti del servizio sanitario regionale e le organizzazioni sindacali.

4. I programmi di cui al comma 2 devono contenere almeno:

- a) le azioni coerenti con le prescrizioni dei piani indicati al comma 2;
- b) l'articolazione puntuale della rete ospedaliera e territoriale con la conseguente individuazione dei posti letto, ordinati per disciplina, nei singoli presidi ospedalieri degli enti del servizio sanitario regionale;
- c) i criteri per l'organizzazione di dettaglio delle singole reti territoriali e socio-sanitarie dell'Area vasta;
- d) i criteri per l'individuazione del numero e delle funzioni dei singoli dipartimenti;
- e) la descrizione delle azioni specifiche e degli obiettivi puntuali per contenere la mobilità passiva e le liste di attesa.

5. Nella normativa regionale ovunque ricorra l'espressione "piano sanitario" questa è sostituita con l'espressione "piano socio-sanitario regionale".